Il 23 novembre 2017 la Conferenza Stato Regioni ha ripreso e definito i termini dell’antico testo del 2001 con l’accordo concernente l’individuazione del profilo professionale dell’assistente di studio odontoiatrico e per la disciplina della relativa formazione.

Tale accordo individua la figura ed il profilo dell’ASO (art.1); stabilisce l’obbligatorietà della formazione primaria e di aggiornamento (art.2); definisce i contesti operativo e relazionale con le relative attività e competenze di questo lavoratore (artt.3-4-5); indica i requisiti di accesso (art.6) e l’organizzazione didattica (art.7): il corso dovrà avere una durata complessiva non inferiore alle 700 ore (300 teoriche e 400 di tirocinio) e dovrà essere compiuto in un tempo non superiore ai 12 mesi.
Gli articoli successivi normano le modalità del tirocinio (art.9) e l’esame finale con rilascio di un attestato di qualifica professionale valido in tutto il territorio nazionale (art.10).
Fondamentale è l’esenzione dal conseguimento dell’attestato per coloro che (alla data di entrata in vigore del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all’art.14, comma 3 dell’Accordo del 23 novembre 2017) abbiano o abbiano avuto un inquadramento contrattuale di assistente alla poltrona e possano documentare un’attività lavorativa, anche svoltasi e conclusasi in regime di apprendistato, di non meno di trentasei mesi, anche non consecutiva, espletata negli ultimi cinque anni antecedenti l’entrata in vigore del medesimo decreto (art. 11).
Altrettanto importante è il riconoscimento dei crediti formativi e di quelli pregressi (art.12) lasciando però alle Regioni ed alle Province autonome il compito di definire in modo più compiuto questi aspetti.
L’art.13 si occupa della norme transitorie secondo le quali si prevede che alla data di entrata in vigore del Decreto per un periodo successivo non superiore a 24 mesi, possono essere assunti dipendenti con la qualifica contrattuale di Assistente alla Poltrona, privi dell’apposito titolo, fermo restando l’obbligo da parte dei datori di lavoro di provvedere affinché gli stessi acquisiscano l’attestato di qualifica/certificazione di Assistente di studio odontoiatrico entro trentasei mesi dall’assunzione, secondo quanto disposto dal presente accordo.
Per coloro che, sempre alla data di entrata in vigore del decreto, si trovano con inquadramento contrattuale di Assistente alla Poltrona e che non posseggono i 36 mesi di attività lavorativa, i datori di lavoro provvedono affinché gli stessi acquisiscano l’attestato di qualifica/certificazione di Assistente di studio odontoiatrico, entro trentasei mesi dalla data di entrata in vigore del decreto.

Come stabilito dall’art.14 comma 3 l’accordo è stato recepito con decreto della Presidenza del Consiglio su proposta del Ministero della Sanità il 9 febbraio 2018.

Qui ci sono tutti gli articoli:

.<https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2018-04-06&atto.codiceRedazionale=18A02409&elenco30giorni=true>

Va sottolineato che ad oggi, 2 Marzo 2020, non avendo recepito la Regione Umbria suddetto DPCM, la figura della Aso a studio non è ancora obbligatoria nella nostra Regione.

Dr. Riccardo Cordeschi

Segretario Sindacale Andi Terni